



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Decisione n. 002/2025

Firmato digitalmente da

RAFFAELE NAPOLITANO

CN = RAFFAELE NAPOLITANO

C = IT

NEL PROCEDIMENTO n. 010/FITDS/2025 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S

Promosso con ricorso in revisione straordinaria ex art. 63 CGS CONI e artt. 45-46 RGD FITDS,
depositato in data 08.09.21025 dal sig.

• **ALFREDO GOSIO** (c.f.) – tesserato FITDS n. in proprio e senza
formale nomina a difensore di fiducia

FATTO

La Corte D'Appello Federale,

in data 08.09.2024 riceveva dal sig. Alfredo Gosio ricorso in revisione straordinaria ex art. 63 C.G.S.
CONI e artt. 45-46 R.G.D. F.I.T.D.S., con il quale si chiede la revoca della pronuncia n. 13 del 2025
emessa l'11 luglio nei suoi confronti dal Tribunale Federale nel procedimento FITDS 2025/10
ovvero:

- 1- *“Voler accertare l'assenza di pubblicazione ufficiale di Delibera 57/2021 nei canali istituzionali della FITDS (si anticipa comunque in allegato immagine esplicativa-screenshot alla data odierna);*
- 2- *Dichiarare la carenza del presupposto normativo dell'addebito contestato;*
- 3- *Provvedere alla revoca della decisione del Tribunale Federale di Primo grado dell'11 luglio 2025, con conseguente archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto;*

Via Vitorchiano n. 113 – 00189 Roma

Tel. 06.3272 3243

P.Iva 01712400983 C.F. 97108900156

segreteria@fitds.it - www.fitds.it



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

4- In subordine, adottare ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti sanzionatori della decisione impugnata. "

Il deposito del suddetto ricorso avveniva privo del pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia previsto dall'art. 25 RGD_Fitds.

Pertanto, prontamente si chiedeva a mezzo PEC in data 10.09.2025, di provvedere senza indugio al pagamento di detto contributo che avveniva però da parte del sig. Gosio con un deposito di un importo inferiore (euro 300,00) rispetto a quello previsto dal richiamato regolamento.

La Corte provvedeva comunque alla fissazione udienza di comparizione delle parti da remoto per la data del 23.09.2023.

A detta udienza non compariva il ricorrente sig. Alfredo Gosio, nonostante la regolare convocazione a lui inviata a mezzo pec.

La Procura Federale compariva in videocollegamento.

Il Collegio, dato atto della mancata comparizione del ricorrente, fissava nuova udienza di comparizione all'udienza del 3.10.2025 in modalità da remoto disponendo al contempo l'integrazione delle spese di accesso ai servizi di giustizia e segreteria e avvertendo espressamente il sig. Gosio dell'estinzione del procedimento in caso di sua mancata comparizione.

Tuttavia, neppure alla suindicata data compariva il ricorrente nonostante la regolare convocazione a lui inviata a mezzo PEC contenente altresì il link per il collegamento.

Compariva la Procura federale in persona del Procuratore federale Avv. Pierfranco Peano.

Il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alla Procura Federale termine fino al 9 ottobre per il deposito di brevi note conclusive.

Via Vitorchiano n. 113 – 00189 Roma

Tel. 06.3272 3243

P.Iva 01712400983 C.F. 97108900156

segreteria@fitds.it - www.fitds.it



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

La Procura ritualmente provvedeva al deposito con note che si riportano qui integralmente:

“Il ricorso in revisione straordinaria presentato dal sig. Gosio è privo di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto. L'art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva - richiamato dal tesserato a sostegno della sua richiesta - disciplina alcuni specifici casi nei quali è possibile chiedere la revisione delle decisioni emesse dalla Corte di Appello Federale “per le quali sia scaduto il termine per il ricorso all'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto”. Con la cennata norma, è stata infatti riconosciuta la possibilità all'incolpato di chiedere la revisione delle pronunce di secondo grado quando “la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque acquisibili”(comma 1) o nell'ipotesi in cui “la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.” (comma 2). Con il terzo comma è stato sancito che il termine per la proposizione della richiesta di revisione o revocazione decorre dalla conoscenza di falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. Il giudizio, che è svolto in unico grado, seguirà poi le forme e le disposizioni del procedimento di reclamo alla Corte di Appello Federale di cui agli artt. 37 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva.

Premesso ciò, è evidente che il procedimento instaurato dal sig. Gosio è privo dei requisiti richiesti dalla legge e l'atto da lui presentato è inficiato da una serie di errori che ne precludono l'accoglimento. In punto di diritto, il citato art. 63 si riferisce alle sentenze della Corte di Appello, non alle pronunce emesse dal Tribunale, per le quali è ammesso il solo strumento del reclamo ex art. 37 co. 1: “il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo

Via Vitorchiano n. 113 – 00189 Roma

Tel. 06.3272 3243

P.Iva 01712400983 C.F. 97108900156

segreteria@fitds.it - www.fitds.it



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello". A tal riguardo, il tesserato si è rifiutato di comparire alle udienze fissate sostenendo l'incompetenza dei Giudici di secondo grado a decidere la controversia, ignorando tuttavia di aver lui stesso indirizzato il proprio atto alla Corte Federale di appello. Tale evidenza è chiaramente desumibile dall'analisi dell'intestazione del ricorso e dal testo allegato alla pec con la quale è stato trasmesso, che lascia poco spazio ad ulteriori interpretazioni e che testualmente riporta: "Spett.le Corte Federale di Appello FITDS, con la presente trasmetto formale ricorso in revisione straordinaria ex art 63 CGS CONI e artt. 45-46 RGD FITDS relativo al procedimento n. 010/FITDS/2025, definito dal Tribunale Federale di Primo Grado in data 11 luglio 2025." A seguito della corrispondenza intercorsa tra la Federazione e il sig. Gosio - riguardante il versamento del contributo unificato ex art. 25 RGD FITDS. Il tesserato ha poi dichiarato di vedersi costretto a "sospendere il ricorso e, contestualmente, chiedo cortesemente di voler procedere al rimborso della somma già versata." a causa dell'importo delle spese. La condotta del sig. Gosio, che sarà oggetto di autonoma indagine da parte della scrivente Procura, è risultata alquanto confusionaria ma al contempo inutilmente pretestuosa, atteso che il tesserato non solo ha impropriamente utilizzato lo strumento della revisione, ma ha altresì tentato di "sospendere il ricorso", facoltà non riconosciuta dal Codice di Giustizia e Disciplina. Ciò nondimeno, con diversa comunicazione, ha sostenuto del tutto impropriamente che il proprio atto dovesse essere inteso come ricorso in autotutela, senza minimamente darsi conto che tale istituto, come è noto, è riservato esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e perciò non contemplato dal Regolamento di Giustizia e disciplina e tanto meno dal codice CONI.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Ma volendo entrare nel merito della vicenda che ci occupa, le contestazioni sollevate dal tesserato al provvedimento di primo grado si rivelano inesorabilmente destituite di ogni fondamento.

La circostanza riferita da Gosio secondo cui non sarebbe mai stata resa pubblica la delibera 57/2021 relativa all'obbligo di aggiornamento tecnico non ha trovato riscontro. Contrariamente a quanto sostenuto dal tesserato, il provvedimento in esame è stato pubblicato sia sul portale G.E.S.S.O. che sul sito ufficiale della Federazione. Tanto è vero che su G.E.S.S.O., è consultabile alla voce "comunicati tecnici", selezionando l'opzione "manuale approfondimento bronzo" e poi aprendo il documento "estratto regolamento IPSC" e dopo pagina 25, si trova allegata la delibera del 28/5/21 avente ad oggetto "termini temporali per il mantenimento dell'abilitazione." Quanto invece alla pubblicazione sul sito web della Federazione FITDS, è sufficiente entrare nella sezione "notizie e comunicati" per consentire la comparsa di un elenco posizionato sul lato destro della pagina e selezionando "comunicati tecnici" alla voce "livello bronzo" del 25/5/21, e possibile scaricare la delibera consigliare in argomento intitolato "57_comunicato_validita_temporale_bronzo".

Ad ulteriore riprova dell'incongruenza e dell'infondatezza del ricorso del sig. Gosio, vi è altresì la mail del 15 luglio, indirizzata al Tribunale Federale nonostante il procedimento a suo carico fosse già stato definito con Sentenza di applicazione sanzione su richiesta, con cui si è premurato di evidenziare come seppur avendo "accertato" (inopinatamente) "l'assenza della delibera n. 57/2021" ha dichiarato espressamente di assumersi "pienamente la responsabilità della decisione di patteggiamento, scelta consapevole e maturata nel contesto iniziale del procedimento, desidero ribadire che ho accettato tale soluzione nel pieno spirito di lealtà e correttezza sportiva, riconoscendo a me stesso che, indipendentemente dall'effettiva conoscenza della delibera, sarebbe stato doveroso

Via Vitorchiano n. 113 – 00189 Roma

Tel. 06.3272 3243

P.Iva 01712400983 C.F. 97108900156

segreteria@fitds.it - www.fitds.it



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

da parte mia esserne a conoscenza, in quanto norma indetta e in vigore." A quanto appena rassegnato è appena il caso di evidenziare che, a mente dell'art. 2 co. 3 del Regolamento FITDS, "i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione su sito internet istituzionale della F.I.T.D.S.", senza contare che la qualifica di R.O. rivestita da Gosio avrebbe dovuto imporgli un ancor più attento dovere di conoscenza.

In conclusione, ed in ragione di quanto appena rassegnato, il Procuratore Federale insiste nel rigetto del ricorso proposto dal tesserato con conseguente condanna alle spese"

DIRITTO

Il presente giudizio deve essere dichiarato irricevibile.

E ciò per tre ordini di motivi principali che assorbono ogni questione nel merito del ricorso.

In primis, osserva il collegio, il ricorrente ha depositato il ricorso innanzi a questa Corte dapprima senza il versamento del pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia e successivamente con un deposito di importo inferiore a quello previsto dal richiamato regolamento. Sul punto l'art. 25, secondo comma, RGD_Fitds stabilisce espressamente che **"Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo"** normativa che nella fattispecie in esame non è stata rispettata dall'odierno ricorrente.

Ad ogni modo, oltre che ad essere tardivo, è insufficiente in quanto pari ad euro 300,00 e quindi non conforme al Regolamento di giustizia vigente che prevede espressamente un contributo di accesso alla giustizia pari ad euro 800,00 (sommatoria di € 550,00 per il ricorso/reclamo al Tribunale d'appello, ai quali vanno sommati € 250,00 per i diritti di Segreteria).



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

In secundis, osserva la Corte, vi è stato da parte del sig. Alfredo Gosio una errata interpretazione in punto di diritto in merito alla proposizione del ricorso de quo.

Difatti, come osservato anche dalla Procura Federale nelle proprie note conclusive, il sig. Alfredo Gosio ha depositato innanzi a questa Corte Federale di Appello *formale ricorso in revisione straordinaria ex art 63 CGS CONI e artt. 45-46 RGD FITDS relativo al procedimento n.010/FITDS/2025, definito dal Tribunale Federale di Primo Grado in data 11 luglio 2025.*"

Sul punto, il richiamato art. 63 del Regolamento di Giustizia Federale da parte del ricorrente, disciplina alcuni specifici casi nei quali è possibile chiedere la revisione delle decisioni emesse dalla Corte di Appello Federale *"per le quali sia scaduto il termine per il ricorso all'incoltato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto"*.

Al contrario, è palese che nel caso di specie il sig. Gosio ha proposto ricorso per revisione avverso una sentenza di primo di grado, pertanto, la Corte adita nulla può pronunciare se non l'irricevibilità del ricorso.

La Corte rileva, altresì il contenuto delle note pervenute da parte del sig. Gosio alla Segreteria con le quali prima in data 11.09.2025 comunica di: - *"essere costretto a "sospendere il ricorso e, contestualmente, chiedo cortesemente di voler procedere al rimborso della somma già versata a causa dell'importo delle spese - e successivamente in data 18.09.2025 comunica che: "l'atto deve essere inteso come istanza in autotutela per errore manifesto"*.

Brevemente su detti punti la Corte osserva che la sospensione del ricorso è una norma non prevista espressamente dal Codice di Giustizia e Disciplina della Federazione. Ed ancora il ricorso in



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

autotutela è un istituto che (proprio ed esclusivo della pubblica amministrazione non applicabile estensivamente al regolamento...) è riservato in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione è perciò non previsto in alcun modo né dal Regolamento di Giustizia e disciplina della FITDS né tanto meno dal codice di giustizia sportiva del CONI.

Su questi ultimi aspetti la Corte rileva anche profili di inammissibilità in merito al ricorso de quo. Ad ogni modo la dottrina ritiene che il ricorso dal Giudice dichiarato inammissibile o irricevibile presenta lo stato della nullità, sicché la inammissibilità e la irricevibilità sono solo formule di conclusione del giudizio che non hanno sotto di loro una distinta sostanza e viceversa, sono unite dall'intervenire su un atto di iniziativa processuale che presenta la più generale condizione della nullità (ANCORA, FELICE *"Irricevibilità e inammissibilità nel processo amministrativo"* 2022, pp.15).

Anche la Giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica sul punto e più volte ha avuto modo di affermare che: *«Un ricorso così concepito è incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma: e coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perché un ricorso possa essere esaminato e deciso»*. Sul punto si vedano (Cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 12111 Anno 2025; Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 16089; Cass. Civ., Sez. VI, 23 settembre 2021, n. 25892; Cass. Civ., Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6546; Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 24697; Cass. Civ., Sez. VI, 28 maggio 2020, n. 9996; Cass. Civ., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425).

Pertanto, stante l'irricevibilità, e comunque la manifesta inammissibilità del ricorso per revisione depositato dal sig. Alfredo Gosio, ogni ulteriore valutazione nel merito deve essere esclusa e comunque ritenuta superflua.



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe La Corte Federale d'Appello, visto l'art.
55 R.G.D.

DICHIARA

il ricorso depositato dal sig. Alfredo Gosio irricevibile.

Si comunichi, a cura della segreteria, alle parti.

Roma, 16 ottobre 2025

La Corte d'Appello Federale

Avv. Raffaele Napolitano – Presidente

Avv. Fabrizio De Angelis – Vicepresidente

Avv. Francesco Rondini – componente estensore *Francesco Rondini*

I Presidente

Raffaele Napolitano

Via Vitorchiano n. 113 – 00189 Roma
Tel. 06.3272 3243

P.Iva 01712400983 C.F. 97108900156
segreteria@fitds.it - www.fitds.it